

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA

“FAPBDS”

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n.
1255



**Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi
della strategia di investimento dei Fondi Pensione**

INFORMATIVA

In vigore dal 22/02/2024

Ultima Revisione 22/02/2024

La COVIP con Delibera del 2 dicembre 2020, ha adottato il Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione. I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica (categoria alla quale appartiene il FAPBDS) e i fondi pensione aperti - iscritti all'Albo della COVIP e che hanno almeno cento aderenti - sono infatti inclusi tra gli investitori istituzionali chiamati a dotarsi della politica di impegno (art. 124-quinquies del D.Lgs 24/02/1998, n. 58 - TUF).

La politica di impegno descrive le modalità con cui gli investitori istituzionali esercitano il ruolo di azionisti nell'ambito della loro strategia di investimento. La politica descrive le azioni con cui gli stessi investitori monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario. In particolare, illustra come dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e gli altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno. Gli stessi investitori sono chiamati periodicamente a comunicare al pubblico le concrete modalità di attuazione della politica di impegno e i comportamenti adottati in sede di voto.

Il Regolamento COVIP prevede che la politica di impegno sia pubblicata entro quindici giorni dalla sua adozione e messa a disposizione del pubblico - gratuitamente e almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità - nell'area pubblica dei siti *web* dei fondi pensione. Le modalità di attuazione della politica di impegno devono essere pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della sua approvazione e, periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno. Anche queste informazioni restano a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

Tutti gli investitori istituzionali, inclusi i Fondi Pensione, obbligati all'adozione della politica di impegno possono scegliere di non adottarla a condizione che questa decisione sia motivata e pubblicata con le stesse modalità previste per la pubblicazione della politica di impegno.

Con specifico riferimento all'attività del Fondi Pensione, il Regolamento COVIP prevede che, *“laddove rilevante, in funzione delle caratteristiche dei singoli fondi pensione o dei loro comparti, le informazioni di cui al comma 1 illustrano altresì in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione sono coerenti con il profilo e la durata delle passività, in particolare a lungo termine.”*. Lo stesso Regolamento, nel caso in cui l'investimento sia effettuato per il tramite di gestori di attivi, precisa che devono essere rese pubbliche con le stesse modalità previste per la politica di impegno anche:

- le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;
- le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;

- le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
- le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
- l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.

Infine, qualora l'accordo con il gestore di attivi non includa uno o più degli elementi elencati il Fondo deve illustrare in modo chiaro e articolato le ragioni della sua scelta.

I fondi pensione sono chiamati a tali adempimenti, solo qualora nella loro politica di investimento sia prevista la possibilità di investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea (art. 3 comma 1 del regolamento). Il successivo comma 2 dell'art. 3 chiarisce che le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 non sono dovute in relazione ai comparti dei fondi preesistenti interamente gestiti tramite convenzioni assicurative di ramo I, III o V.

Gli Investimenti del **Comparto Garantito** del FAP BDS sono interamente gestiti tramite convenzioni assicurative di ramo V.

Gli investimenti dei **Comparti Bilanciato Equilibrato e Azionario**, effettuati tramite gestore esterno, alla data di revisione del presente documento, non includono azioni di società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea, né le hanno incluse negli anni 2021 e seguenti.

Pertanto - benché incluso tra gli investitori soggetti agli obblighi previsti dall'art. 124-quinquies e 124-sexies del TUF - il FAP BDS non deve adottare la politica di impegno e comunicare la strategia di investimento azionario. Non è neppure obbligato a motivare la scelta di non adempiere, che grava solo sugli investitori potenzialmente obbligati che scelgono di non adempiere. Di seguito si forniscono comunque alcune informazioni previste dai predetti articoli 124-quinquies e 124-sexies, relative ai due Comparti Bilanciato Equilibrato e Azionario potenzialmente interessati dall'obbligo

La convenzione di gestione esterna riserva il diritto di voto al Fondo che può conferire al Gestore per iscritto e per singola assemblea l'esercizio del diritto secondo le istruzioni impartite dallo stesso Fondo.

La destinazione della contribuzione agli investimenti nei Comparti Bilanciato Equilibrato e Azionario è a discrezione dell'iscritto con assunzione di responsabilità, senza che da questa scelta derivino impatti sugli impegni assunti dal Fondo verso gli altri iscritti e sulle passività a lungo termine.

La convenzione definisce i parametri di controllo dell'operato del Gestore e fissa un limite massimo di rotazione annua del patrimonio investito pari a 3 volte, calcolato secondo la

formula prevista dalla circolare COVIP 648 del 7 febbraio 2012. Il Gestore deve fornire adeguata motivazione di ogni eventuale scostamento.

Gli effetti della convenzione di gestione esterna decorrono dal 1° gennaio 2021 e terminano il 31 dicembre 2029.